

Istituto.

2°) Autorizzava l'Amministrazione delle Casse (in applicazione del chiaro disposto dell'art. 24 della legge) a riscuotere i versamenti che sarebbero stati fatti dai soci per mantenere in vigore l'atto di previdenza compiuto con la iscrizione alla tontinaria torinese, ed anche per nuovi contributi che i soci avessero creduto di destinare all'atto di previdenza acceso presso l'Istituto.

Il nostro Comitato faceva, poi, obbligo esplicito all'Amministrazione della Cassa di provvedere ad una gestione distinta.

Nominato, con R.D. 3 febbraio 1913 il Regio Commissario liquidatore della tontinaria di Torino, questi con lettera in data 10 aprile 1913 fa presente al Direttore Generale "la difficoltà e la delicatezza del "la sua posizione, come Commissario Regio e come funzionario dello Stato, per quanto riguarda le operazioni inerenti alla trasformazione dei libretti dei soci "in contratti di assicurazione, e chiede l'adozione di